

D.R. Rep. n. 1952/2013
Prot. n. 42968 - I/13
12 DIC. 2013

Oggetto: INDIZIONE VOTAZIONI SUPPLETIVE PER L'ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI IN SENATO ACCADEMICO

IL RETTORE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012;
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i.;
- Visto il D.R. n. 1072 del 20.7.2012 con cui sono state indette, tra le altre, le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico;
- Visto il D.R. n. 1921 del 18.12.2012, con cui a seguito dei risultati delle predette votazioni sono stati nominati i tre rappresentanti eletti;
- Considerato che lo studente Francesco SCORZELLI, a decorrere dal 16.9.2013 ha rassegnato le proprie dimissioni decadendo, dalla stessa data, dalla carica di rappresentante degli studenti in Senato Accademico;
- Tenuto conto l'art. 56, comma 7, dello Statuto sopracitato prevede che *"In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente del Senato Accademico, subentra per lo scorcio residuo di durata dell'organo il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro sessanta giorni."*;
- Considerato che dai verbali della Commissione di Seggio e della Commissione elettorale non risulta nessun altro studente eletto da poter nominare in sostituzione di Francesco SCORZELLI;
- Ritenuto necessario pertanto indire nuove votazioni per l'elezione di un rappresentante degli studenti in Senato Accademico;
- Ritenuto opportuno, al fine di agevolare le operazioni di voto, istituire più seggi elettorali;

DECRETA

Art. 1 – Indizione votazioni

1. Sono indette per il giorno **12 febbraio 2014**, ai sensi del Regolamento elettorale citato in premessa, le **votazioni suppletive per l'elezione di un rappresentante degli studenti in Senato Accademico** per lo scorcio del biennio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo online di Ateneo e sulle pagine web del Servizio Concorsi e Selezioni e sarà inviato per posta elettronica a tutto il personale interessato.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo e in regola con le tasse universitarie al momento del voto;
2. L'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari, che siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
3. Risulta eletto lo studente che riceve il maggior numero di voti validi.
4. Gli **elenchi** nominativi degli **elettori** saranno resi **pubblici** mediante affissione all'albo online dell'Ateneo e diffusi per via telematica il **13 gennaio 2014**.
5. Gli aventi diritto al voto che siano **esclusi dagli elenchi** di cui al comma precedente hanno facoltà di presentare un **reclamo** alla Commissione elettorale di cui all'art. 7 del presente decreto, **entro il 29 gennaio 2014**. La **decisione** motivata sul **reclamo** deve essere comunicata al reclamante **entro il 5 febbraio 2014**.
6. Il **6 febbraio 2014** sono pubblicati gli **elenchi definitivi** degli **elettori**, aggiornati all'esito degli eventuali reclami di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 3 – Libertà di propaganda e di candidatura

1. Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare una lista a norma dell'art. 12, comma 4 del suddetto Regolamento. Le candidature sono formalizzate mediante la presentazione di liste composte da un candidato. Ogni lista deve essere contraddistinta da un apposito contrassegno e, ove non diversamente previsto, deve essere corredata da almeno ottanta firme di studenti regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento elettorale citato in premessa.
2. E' possibile indicare uno pseudonimo. Non sono ammessi pseudonimi identici su liste diverse, in questo caso per l'ammissione dello pseudonimo varrà l'ordine di presentazione della lista.
3. **Il modulo per la presentazione delle liste, reperibile all'indirizzo www.unisi.it/procedure-elettorali dovrà essere riconsegnato al Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali a partire dal 7° giorno successivo alla data del presente provvedimento e non oltre entro il 23 gennaio 2014** da uno dei candidati che assume la funzione di presentatore della lista.
4. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato: da un dvd contenente il contrassegno, dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato presente nella lista, dalle copie firmate dei documenti di riconoscimento del presentatore della lista, del candidato e dei sostenitori presenti nella lista medesima.
5. Nel caso in cui un contrassegno risulti identico o confondibile con altro contrassegno depositato in precedenza, il presentatore della lista viene invitato dalla Commissione elettorale di cui all'art. 7 del presente provvedimento, a modificarlo nel termine perentorio di due giorni dall'invito, pena l'irricevibilità della lista.
6. Lo studente che abbia sottoscritto più di una lista incorre nella sanzione dell'ammonizione e le sottoscrizioni da lui apposte sono considerate nulle.
7. Le liste ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sono rese pubbliche a mezzo di un manifesto a cura del competente ufficio dell'Ateneo.

Art. 4 – Pari opportunità

1. A norma dell'art. 58 dello Statuto, la composizione degli organi elettivi dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche.
2. Ogni elettore ha sempre a disposizione un solo voto e può esprimere la doppia preferenza di genere a condizione che riguardi un candidato appartenente alla medesima lista.

Art. 5 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle votazioni sono costituiti i seguenti seggi elettorali:
 - **Seggio n. 1 – Presidio San Niccolò – Via Roma, 56 – Siena**
 - **Seggio n. 2 – Presidio San Francesco – Piazza San Francesco, 7 – Siena**
 - **Seggio n. 3 – Presidio Mattioli – Via P.A. Mattioli, 10 – Siena**
 - **Seggio n. 4 – Presidio Le Scotte – Strada delle Scotte, 4 – Siena**
 - **Seggio n. 5 – Presidio San Miniato – Via Aldo Moro, 2 – Siena**
 - **Seggio n. 6 – Campus del Pionta – Viale L. Cittadini, 33 – Arezzo**
 - **Seggio n. 7 – Polo Universitario di Grosseto – Via Ginori, 41/43 – Grosseto.**
2. I seggi elettorali rimarranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Art. 6 – Commissioni di seggio

1. Le Commissioni di seggio, composte ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale citato in premessa, saranno nominate con successivo provvedimento. Ai sensi dell'art. 12 del medesimo Regolamento ogni lista può designare in ciascun seggio elettorale un proprio rappresentante.
2. Le Commissioni di seggio designano al proprio interno il Presidente, che presiede e dirige i lavori, e il Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
3. Le Commissioni di seggio curano tutte le operazioni di voto, ne verificano la regolarità e redigono i verbali e gli atti relativi.
4. Decorsa l'ora prevista per la chiusura dei seggi elettorali i Presidenti delle Commissioni di seggio dichiarano concluse le operazioni di voto ed insieme agli altri componenti provvedono:
 - a raccogliere e chiudere in un plico o contenitore sigillato le schede rimaste inutilizzate;
 - a verificare in base agli elenchi dei votanti il numero di tutti gli elettori che hanno votato, che deve corrispondere a quello delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
 - ad effettuare lo scrutinio delle schede votate;
 - a redigere il verbale di tutte le operazioni effettuate.
5. Terminate le suddette operazioni i Presidenti ed un altro componente di ciascuna Commissione di seggio raccolgono tutto il materiale utilizzato e non, ivi compresi i verbali indicati al punto 3 del presente articolo, e si recano presso il Palazzo del Rettorato dove redigeranno un verbale riassuntivo e conclusivo di tutte le operazioni effettuate e individueranno lo studente eletto.
6. Il verbale riassuntivo viene trasmesso alla Commissione elettorale per la verifica della regolarità della procedura seguita e della validità delle operazioni di voto e di scrutinio. Alla stessa Commissione elettorale sono inviate, in plichi separati, le schede utilizzate contenenti i voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede con i voti contestati e non assegnati e gli elenchi dei votanti.

Art. 7 – Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, composta ai sensi dell'art. 15 del Regolamento elettorale citato in premessa, sarà nominata con successivo provvedimento.
2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, provvede alla verifica delle schede, decide su eventuali contestazioni e reclami, dichiara i risultati dell'elezione e li trasmette al Rettore per la proclamazione degli eletti.
3. Il provvedimento è pubblicato all'Albo online dell'Ateneo e sulle pagine web del Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali.

Art. 8 – Operazioni di voto

1. Prima dell'apertura delle votazioni i Presidenti delle Commissioni di seggio ricevono in consegna dal competente ufficio dell'Ateneo le schede elettorali, verificandone il numero, la corretta compilazione e validazione, i registri per i verbali elettorali, le liste dell'elettorato attivo, le buste e ogni altro materiale occorrente.
2. Il giorno fissato per le votazioni, entro l'orario di apertura del seggio, gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, salva la facoltà dei Presidenti delle Commissioni di seggio di consentire la precedenza a coloro che devono svolgere improrogabili compiti istituzionali il giorno dell'elezione.
3. Ogni elettore deve essere identificato mediante presentazione di carta di identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella apposita colonna dell'elenco dei votanti.
4. L'identificazione può anche avvenire per attestazione di un componente delle Commissioni di seggio o di altro elettore presente alla votazione, identificato mediante idoneo documento, che conoscano personalmente l'elettore. In tali casi, colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella apposita colonna dell'elenco dei votanti, dopo la sigla "N.A.S." ("noto al seggio") o "N.A.E." ("noto all'elettore").
5. Dopo l'identificazione ed apposta la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, l'elettore ritira dal personale assegnato al seggio la scheda elettorale e la matita copiativa e si reca nella cabina per esprimere il proprio voto.
6. Il voto si esprime contrassegnando la lista prescelta. Ripiegata la scheda, l'elettore la riconsegna al personale addetto che la introduce nell'urna.
7. Al termine delle operazioni di voto le commissioni di seggio provvedono agli adempimenti di cui al precedente art. 6.

Art. 9 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità. Al termine dello scrutinio viene redatto apposito verbale. Nel verbale sono descritte le fasi della procedura di voto delle giornate e sono indicati i risultati dello spoglio e il nominativo dello studente eletto.

Art. 10 – Ricorsi

1. Entro cinque giorni dalla proclamazione dell'eletto, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle procedure elettorali, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e a quella passiva dei candidati.
2. Il ricorso è presentato al presidente della Commissione elettorale, depositando presso il competente ufficio un atto scritto e motivato nel termine indicato nel primo comma.
3. Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da trasmettere immediatamente al ricorrente. L'organo decidente può previamente convocare l'autore del ricorso e il candidato la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli personalmente, dando atto di tale circostanza e degli esiti dell'audizione nella decisione.

Art. 11 – Norme finali

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il Regolamento elettorale citato in premessa.

Siena, – 2 DIC. 2013

Visto: Il Direttore Amministrativo
Ines Fabbro





IL RETTORE



Visto: Il Responsabile del Procedimento
Maria Bruni

